

Società TOSCANA AEROPORTI S.p.A.
Pec: segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti

Direzione Centrale Vigilanza Tecnica

Direzione Operazioni Centro

Direzione Aeroportuale Toscana

Direzione Operatività Aeroporti

Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti

Oggetto: Aeroporto di Firenze – Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Codice della Navigazione;

Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio - del 15 ottobre 1996 - relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;

Visto il d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla sopra citata Direttiva Comunitaria, in particolare gli artt. 4 e 5;

Vista la regolamentazione emanata dall'Ente nell'ambito delle proprie funzioni, ed in particolare: il Regolamento "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" ed. n. 5 del 23 aprile 2012, Em. 1 del 25 gennaio 2018, la circolare APT-02B del 22 novembre 2013 "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";

Tenuto conto che l'Aeroporto Amerigo Vespucci dal 2014 ha superato la soglia di traffico prevista dall'art. 6 del d.lgs. 18/99 per l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra;

Vista l'istanza della TOSCANA AEROPORTI S.p.A. 29 marzo 2018 prot. n. 1356/B e lo studio funzionale-operativo presentato in data 4 aprile 2018 prot. n. 1407, con i quali la Società di gestione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 18/99, ha chiesto di



limitare il mercato dell'*handling* per i seguenti servizi, di cui all'Allegato A) del D.Lgs. 18/99:

- 3. Assistenza bagagli;
- 5. Assistenza operazioni in pista;

Tenuto conto che la predetta istanza di limitazione del numero degli operatori è motivata dalla necessità di garantire l'ordinato svolgimento delle attività nel rispetto di adeguati livelli di *safety* e di *security*;

Vista la revisione del precitato studio di TOSCANA AEROPORTI S.p.A., trasmesso il 10 novembre 2018, prot. n. 4513/B;

Considerato che la sopracitata revisione dello studio di TOSCANA AEROPORTI S.p.A., ha recepito le osservazioni formulate sulle precedenti versioni dalle diverse Direzioni ENAC coinvolte nell'istruttoria;

Considerato che nella citata nota del 29 marzo 2018, n. 1356/B2 TOSCANA AEROPORTI S.p.A. si è impegnata a condividere con l'Ente la soluzione logistica più idonea per l'ingresso dei nuovi *handler* demandando all'ENAC l'individuazione dei prestatori attraverso procedure selettive;

Considerata la nota 24 ottobre 2018 prot. n. 00116675 della Direzione Centrale Vigilanza Tecnica, nella quale viene richiesto di specificare gli interventi previsti, con indicazione quantitativa dell'offerta di spazi che si andrà a creare in riferimento alla domanda attesa e le tempistiche per l'esecuzione degli interventi in coerenza con il periodo di validità richiesto per la limitazione;

Considerata la nota 14 novembre 2018 prot. n. 012957 della Direzione Centrale Vigilanza Tecnica, con la quale la medesima Direzione Centrale Vigilanza Tecnica rappresenta *che il fondamento della richiesta appare dimostrato, per le condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per la sosta dei mezzi dei prestatori di servizi di handling e per la carenza di spazi di servizio e di supporto a disposizione degli handler* e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista la relazione istruttoria elaborata dalla Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti del 27 novembre 2018, prot. 0130476 e le relative risultanze in termini di valutazioni di ordine normativo e fattuale, che costituisce anch'essa parte integrante del presente provvedimento;

tutto ciò premesso

valutate le risultanze dell'istruttoria condotta dalla quale risulta evidente che lo scalo di Firenze è caratterizzato da una limitata capacità, tale da imporre una limitazione dell'accesso agli operatori per i servizi di assistenza a terra finalizzata ad assicurare adeguati livelli di sicurezza delle attività aeroportuali,



DISPONE

in accoglimento della istanza di TOSCANA AEROPORTI S.p.A., la limitazione all'accesso dei servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Firenze, ai sensi degli artt. 4, co. 2, e 5, co. 2, del D.Lgs. 18/99, a **due operatori per l'aviazione commerciale, e due operatori per l'aviazione generale** per i seguenti servizi, di cui all'Allegato A) del d.lgs. 18/99:

- 3. Assistenza bagagli;
- 5. Assistenza operazioni in pista.

Tale limitazione è fissata per un periodo **di 7 anni**.

La limitazione in oggetto è efficace alla data di emanazione del presente provvedimento.

Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)